

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

CIRCOLARE n. 20

Roma, 9 ottobre 1990

Agli inizi dello scorso mese di luglio i Vescovi diocesani hanno ricevuto l'accredito delle somme assegnate alle diocesi nel quadro della gestione dei flussi finanziari derivanti dall'anticipo dell'8 per mille IRPEF trasmesso dallo Stato alla C.E.I. per l'anno 1990.

Come è noto, si tratta di due somme distinte, una finalizzata alle esigenze di culto e di pastorale, l'altra agli interventi caritativi, che dovranno essere gestite in forma distinta, senza indebite confusioni.

Diversi Vescovi hanno però richiesto alla C.E.I. indicazioni più precise in ordine ai criteri da tener presenti nella destinazione ed erogazione concreta di dette somme, anche in vista del rendiconto che sarà loro domandato al termine dell'anno ai sensi dei numeri 2 e 5 delle determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale.

Il Comitato ritiene doveroso soddisfare tali richieste, pur essendo consapevole che, trattandosi della prima applicazione di una materia del tutto nuova, sarà inevitabile muoversi con qualche approssimazione, in attesa che l'esperienza offra suggerimenti meglio definiti e più sicuri.

A. Il criterio che ha presieduto alla definizione delle somme da assegnare alle diocesi.

La XXXII Assemblea Generale ha stabilito nel maggio 1990 che le somme da assegnare alle singole diocesi fossero così determinate: 35 miliardi per le esigenze di culto e di pastorale, 20 miliardi per interventi caritativi; e che il criterio per la definizione della misura da assegnare a ciascuna diocesi fosse quello di una quota fissa e di una percentuale variabile in relazione al numero degli abitanti di ciascuna diocesi.

Si precisa che, eccetto un solo caso, motivato dal ritardo nell'invio alla C.E.I. dei richiesti numeri di conto corrente bancario, tutte le diocesi hanno avuto l'assegnazione spettante con la promessa tempestività, cioè con valuta 5 luglio (primo giorno utile dopo la scadenza del termine per l'invio dei C.C.B.).

Nell'impossibilità di poter contare su punti di riferimento più precisi e aggiornati, la C.E.I. ha ritenuto che i dati relativi al numero degli abitanti delle diocesi dovesse essere attinti all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, con riferimento al 31 dicembre 1989. Infatti i dati dell'Annuario Pontificio 1990 riflettevano la situazione al 31 dicembre 1988; e i dati risultanti dal contributo annuale delle diocesi alla C.E.I. non erano completi in quanto nel mese di giugno parecchie diocesi non avevano ancora operato il versamento.

Il riferimento ai dati dell'I.C.S.C., oltretutto, si raccomandava per una ragione di coerenza: era giusto che i dati segnalati dalle diocesi in rapporto alla quota pro-capite gravante sulle parrocchie per il sostentamento del parroco e dei vicari parrocchiali fossero gli stessi cui far riferimento in sede di determinazione dei contributi derivanti dall'8 per mille.

Del resto sotto il profilo sostanziale l'applicazione del criterio indicato non può dar luogo a speciali rilievi: essendo la somma da assegnare ben precisa e l'indicazione del numero degli abitanti da parte delle diocesi generalmente un poco inferiore all'effettiva realtà, è risultata più alta la percentuale assegnata pro-capite.

Il criterio adottato quest'anno per la determinazione del numero degli abitanti si dimostra dunque, ad avviso del Comitato, come il più equilibrato e funzionale; e dovrebbe valere anche per gli anni successivi, a meno che si riesca ad individuarne un altro, possibile e migliore.

B. Destinazione delle somme assegnate per le esigenze di culto e di pastorale.

L'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che le somme derivanti dall'8 per mille IRPEF siano anzitutto utilizzate dalla Chiesa Cattolica "per esigenze di culto della popolazione".

Coerentemente la C.E.I. ha stabilito che una parte dei 406 miliardi ricevuti dallo Stato a titolo di anticipo per l'anno 1990 sia destinata a tale finalità; si tratta precisamente di 73 miliardi, così ripartiti: 30 miliardi per la nuova edilizia di culto, 8 miliardi per finalità religioso-pastorali di rilievo nazionale, 35 miliardi per le esigenze di culto e di pastorale proprie delle diocesi italiane.

In tal modo si è già implicitamente data una prima interpretazione dell'espressione "esigenze di culto della popolazione" usata dalla legge. E' bene tuttavia cercare di approfondirla ulteriormente, per poter fissare indirizzi più sicuri in ordine alla concreta destinazione delle somme assegnate alle diocesi.

Son da tenere in evidenza i due elementi contenuti nell'espressione:

- a) esigenze di culto;
- b) della popolazione.

a) Esigenze di culto.

Per meglio comprendere il primo elemento abbiamo a disposizione un criterio offerto dalla stessa legge n. 222: nella lett. a) dell'art. 16 essa precisa, infatti, che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque "attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". Possiamo ritenere che le "attività di culto" costituiscono un sicuro criterio di interpretazione delle "esigenze di culto", perchè mediante le attività di culto si dà risposta e soddisfazione alle esigenze di culto della popolazione.

Cominciamo col dire che rientrano certamente nella previsione di legge le prime due voci di spesa previste dalla C.E.I.:

1. Vi rientra l'**edilizia di culto**, cioè la costruzione di luoghi e l'attrezzatura di spazi per l'esercizio del culto liturgico, la predicazione e la catechesi, l'educazione cristiana della gioventù e per l'abitazione e gli uffici dei ministri di culto, la cui opera è strumentalmente necessaria per il perseguimento concreto di dette finalità.

2. Vi rientrano anche le diverse erogazioni fatte dalla C.E.I. per **finalità religioso-pastorali di interesse nazionale**: 1 miliardo per le più bisognose tra le comunità di monache di clausura, espressione altissima dell'atteggiamento orante dell'intera Chiesa e proclamazione singolare dei valori evangelici; 600 milioni per il miglior funzionamento dei Tribunali Ecclesiastici Regionali per le cause matrimoniali, la cui attività ha per oggetto il sacramento del matrimonio; 600 milioni per le quattro facoltà teologiche di cui sono responsabili Vescovi italiani (Milano, Napoli, Palermo, Cagliari), le quali concorrono alla formazione del clero e dei religiosi e promuovono la ricerca teologica e lo sviluppo della cultura religiosa; 500 milioni all'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'istituzione di due nuovi centri di studio e di ricerca a servizio di finalità pastorali: uno sulla dottrina sociale della Chiesa e uno sulla disciplina giuridico-amministrativa degli enti ecclesiastici; 300 milioni al Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese, per concorrere alle spese per la formazione dei sacerdoti italiani "Fidei donum"; circa 680 milioni per impegni di natura vitalizia gravanti sulla C.E.I. in ordine a talune categorie di sacerdoti ex-congruati (55 preti ex A.U. e canonici delle Basiliche patriarcali Lateranense e Liberiana); 320 milioni per concorso nelle spese di funzionamento delle Conferenze Episcopali Regionali e 1 miliardo e 500 milioni per concorso nelle spese di funzionamento della Conferenza Episcopale italiana, che sono enti espressivi della struttura gerarchica della Chiesa e preziosi strumenti per la promozione dell'evangelizzazione e del magistero, per la programmazione e il coordinamento apostolico-pastorale, per lo sviluppo della comunione e della carità ecclesiali; 2 miliardi e 500 milioni per lo studio e l'impianto di un programma per le curie diocesane e di un collegamento informatizzato tra la C.E.I. e le diocesi italiane a servizio di una più puntuale ed organica attività pastorale.

Si tratta ora di individuare le voci di spesa coerenti con le previsioni di legge per quanto concerne **le somme attribuite alle diocesi** per esigenze di culto e di pastorale.

Per comodità - e nello stesso tempo per maggior adesione al disposto legislativo - possiamo cercare di esplicitare tali possibili voci di spesa con riferimento alle singole tipologie previste dal richiamato art. 16, lett. a) della legge n. 222.

1. **Esercizio del culto.**

Si possono recensire, a titolo esemplificativo, le seguenti voci:

- concorso nelle spese per nuovi complessi parrocchiali, a integrazione dei contributi eventualmente erogati dalla C.E.I. per la nuova edilizia di culto;
- concorso nelle spese di conservazione o di restauro di edifici di culto già esistenti, particolarmente se si tratta di opere significative sotto il profilo storico e artistico;
- spese per la dotazione di arredi sacri in favore delle nuove parrocchie;

- spese per la preparazione di sussidi per le celebrazioni liturgiche, il canto liturgico, la musica sacra, la formazione dei ministranti, ecc.
- sostegno a iniziative di studio, di promozione e di rinnovamento delle forme di piet  popolare.

2. Esercizio della cura delle anime.

Si possono indicare le seguenti voci di spesa:

- sostegno ad attivit  pastorali straordinarie e particolarmente significative (come, ad esempio, le missioni al popolo, la visita pastorale, l'organizzazione di convegni diocesani, ecc.) e alle iniziative pastorali per le diverse categorie di fedeli;
- spese per l'organizzazione/riorganizzazione della curia diocesana e per l'animazione dei centri pastorali diocesani;
- contributi per il regolare funzionamento del Tribunale ecclesiastico diocesano e quota di partecipazione alle spese del Tribunale Regionale per le cause matrimoniali;
- sostegno dei mezzi della comunicazione sociale (settimanale diocesano, radio e televisioni cattoliche locali, ecc.);
- concorso nelle spese di gestione dell'Istituto di scienze religiose ed eventuale quota di partecipazione al sostegno della Facolt  teologica;
- concorso nelle spese di manutenzione straordinaria di immobili strumentali (che non siano a reddito), quali case canoniche, locali di ministero pastorale, sedi di iniziative pastorali diocesane, centri educativi, ecc.;
- contributi per il funzionamento del consultorio familiare diocesano;
- aiuti alle parrocchie in condizioni di straordinaria necessit ;
- interventi per assicurare la possibilit  che gli enti ecclesiastici eroghino ai sacerdoti che vi sono addetti la remunerazione di base prevista dal sistema di sostentamento del clero: la diocesi deve provvedere al Vescovo diocesano e al Vescovo ausiliare, la curia (cio  ancora l'ente diocesano) deve provvedere ai sacerdoti che vi svolgono il loro servizio, i capitoli devono provvedere ai canonici, anche se non hanno beni propri, la diocesi o il seminario devono provvedere ai giovani sacerdoti inviati dal Vescovo a Roma o all'estero per proseguire gli studi ecclesiastici, gli Istituti di scienze religiose devono assicurare la remunerazione ai sacerdoti che vi esercitano l'insegnamento, ecc.;
- assicurazione della quota gravante sulla diocesi per la previdenza integrativa in favore del Vescovo emerito;
- iniziative in favore del clero anziano e malato;
- interventi in favore della conservazione, del riordinamento e della valorizzazione degli archivi e delle biblioteche degli enti ecclesiastici.

3. Formazione del clero e dei religiosi.

Possiamo ricordare le seguenti voci:

- contributo per le spese di gestione del seminario diocesano;
- quota di partecipazione alle spese di gestione del seminario interdiocesano o regionale;

- spese per la retta di seminaristi studenti a Roma;
- istituzione di borse di studio per seminaristi;
- spese per la formazione dei diaconi permanenti;
- sostegno alle specifiche iniziative di pastorale vocazionale per il ministero sacerdotale e la vita consacrata;
- aiuto agli istituti diocesani di vita consacrata in caso di straordinaria necessità.

4. Scopi missionari.

E' possibile ricordare le seguenti voci:

- spese per il centro missionario diocesano e per l'animazione missionaria;
- quota di remunerazione dovuta dalla diocesi "a qua" ai sacerdoti "Fidei donum";
- sostegno a eventuali missioni diocesane aperte in Africa, Asia o America Latina;
- sostegno a eventuali volontari missionari laici della diocesi;
- sostegno a iniziative di annuncio missionario o di cura pastorale rivolte ai terzomondiali presenti in diocesi.

5. Catechesi.

Si veda quanto osservato al n. 2 (cura delle anime) e al n. 6 (educazione cristiana).

6. Educazione cristiana.

E' un punto che offre qualche difficoltà.

- Sono certamente ammessi gli interventi a sostegno degli oratori e patronati per l'educazione dei ragazzi e dei giovani;
- sono possibili contributi in favore dell'azione svolta da associazioni ecclesiali per la formazione dei propri membri e per l'impegno apostolico;
- sono possibili interventi di sostegno alle iniziative culturali cattoliche promosse dalla diocesi, da parrocchie, da centri, da associazioni, anche con riferimento alla valorizzazione della storia della Chiesa particolare e del patrimonio di beni culturali ecclesiastici di cui è depositaria e responsabile;
- è dubbio invece se siano possibili interventi a sostegno delle scuole cattoliche, perchè il ricordato art. 16 della legge n. 222 colloca l'istruzione tra le attività che, ai fini della legge civile, son da considerarsi diverse da quelle di culto (cf. lett. b).

In pratica, è consigliabile che eventuali interventi in favore delle scuole cattoliche, soprattutto delle scuole materne parrocchiali, siano messi a carico di voci diverse del bilancio diocesano o parrocchiale, evitando di impegnare direttamente le somme derivanti dall'8 per mille.

b) Esigenze di culto della popolazione.

Va tenuto presente che la legge n. 222 parla di esigenze di culto "della popolazione", e che tali esigenze risultano distinte dagli "interventi caritativi", sia da quelli in favore della collettività nazionale sia da quelli in favore di paesi del terzo mondo.

Ne deriva dunque che le somme assegnate per le esigenze di culto della popolazione devono essere spese unicamente per attività svolte o sostenute dalle diocesi italiane e dagli altri enti o istituzioni che ne sono espressione (non possono essere trasmesse, per esempio, alle Chiese dei paesi dell'Est europeo, sia pure per finalità pastorali) e che esse devono essere gestite distintamente da quelle assegnate per gli interventi caritativi da realizzare sia in Italia sia all'estero.

Ci si può chiedere, infine, quali possano essere gli enti destinatari in concreto delle somme disposte dal Vescovo per le diverse voci sopra recensite. Come è già apparso dalle esemplificazioni indicate, il Vescovo può trasmettere le somme disposte per un certo impiego sia all'ente diocesi, sia agli enti parrocchia, sia all'ente seminario, sia ad altri enti ecclesiastici o istituzioni cattoliche, a seconda della relazione che questi hanno con le specifiche finalità di cui si tratta.

E' bene che il Vescovo vigili perchè le somme siano poi effettivamente e correttamente spese, eventualmente chiedendo la presentazione di un preciso rendiconto.

C. Destinazione delle somme assegnate per interventi caritativi.

L'art. 48 della legge dispone che le somme derivanti dall'8 per mille IRPEF siano spese, oltre che per le esigenze di culto della popolazione e per il sostentamento del clero, per "interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo". La C.E.I. ha destinato, come è noto, per questa specifica finalità, 53 miliardi, così ripartiti: 30 miliardi per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo, 3 miliardi per iniziative caritative da svolgere in Italia e aventi un rilievo particolarmente significativo, 20 miliardi da assegnare alle diocesi italiane per le iniziative di carità in esse promosse o da promuovere.

L'individuazione degli "interventi caritativi" cui la legge si riferisce è meno complessa rispetto alla precisazione delle esigenze di culto e di pastorale.

Si tratta di tutte le possibili "opera caritatis" di cui parlano il can. 222, par. 1, e il can. 1274, indicando le finalità dei beni di cui la Chiesa dispone, in linea del resto con la chiara affermazione del Concilio Vaticano II: "La Chiesa (...) rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi, come pure le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare le necessità umane d'ogni genere, sono tenute dalla Chiesa in particolare onore" (AA, 8 c).

E' possibile fare le seguenti semplici annotazioni:

- si può trattare di sostegno a iniziative già in atto oppure di avvio di iniziative nuove;
- è da raccomandare l'attenzione ai bisogni nuovi emergenti e la cura nel far sì che gli interventi mantengano sempre una prospettiva e una valenza promozionali;
- assegnataria delle somme da impiegare in concreto può essere la Caritas diocesana; le somme possono però essere affidate anche a parrocchie o ad altri enti o istituzioni che operano in diocesi. Si deve trattare sempre, in ogni modo, di strutture e di iniziative ecclesiali, anche se raccordate con altre realtà o coordinate in programmi più vasti ed aperti;

- non è necessario che tutto sia speso in diocesi, a costo magari di spendere male o inutilmente: è possibile, anzi in taluni casi è auspicabile, che gli interventi siano svolti da più diocesi insieme, secondo programmi studiati e approvati di comune intesa.

Ci si può infine domandare se le somme assegnate alle diocesi possano essere impiegate da queste per interventi caritativi nei paesi del terzo mondo, in presenza dello stanziamento di 30 miliardi già operato direttamente dalla C.E.I. E' da ritenere che la risposta possa essere affermativa, soprattutto quando la diocesi avesse proprie presenze (sacerdoti, religiosi, laici, strutture) in grado di assicurare una particolare efficacia all'intervento caritativo in quei paesi.

D) Procedure richieste e attenzioni suggerite ai Vescovi diocesani.

1. E' fuor di dubbio che la decisione circa la ripartizione e l'assegnazione delle somme di cui s'è fin qui trattato spetta al Vescovo diocesano. Ci si può chiedere tuttavia se è bene che egli agisca in base a un proprio esclusivo giudizio oppure se sia meglio che integri la propria valutazione ricorrendo al consiglio degli organismi diocesani.

2. La risposta è chiaramente in questo secondo senso.

E' opportuno anzitutto che il Vescovo illustri questa problematica, che è del tutto nuova, al Consiglio presbiterale e ne solleciti suggerimenti e indirizzi di tipo generale (non spetta al Consiglio entrar nel merito delle singole destinazioni); in questo modo il Vescovo favorisce, oltretutto, consapevolezza e chiarezza nei sacerdoti più qualificati, che valgono a far crescere in loro, e attraverso di loro nei confratelli, una miglior conoscenza dei nuovi sistemi di sostegno economico alla Chiesa di origine concordataria e a stimolare in concreto un maggior impegno del clero in ordine all'educazione dei fedeli e alla stimolazione dell'opinione pubblica (promozione delle offerte deducibili e della scelta consapevole in ordine all'8 per mille IRPEF).

Inoltre così agendo il Vescovo dà per primo testimonianza di quello stile di trasparenza e di quella gestione comunitaria, che sono state tanto raccomandate nel documento "Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli" (novembre 1988).

3. Il Vescovo è poi tenuto a sottoporre il suo piano di ripartizione e di assegnazione delle somme per esigenze di culto e di pastorale e di quelle per interventi caritativi all'esame del Consiglio diocesano per gli affari economici, il quale è chiamato, ai sensi del can. 493, a predisporre il bilancio preventivo dell'ente diocesano e ad approvarne poi il bilancio consuntivo, e ai sensi del can. 494, par. 3, a determinare i criteri generali cui deve ispirarsi l'amministrazione dei beni diocesani.

Sulla destinazione delle somme in questione che, alla luce di quanto osservato più sopra, entrano nel patrimonio dell'ente diocesano a seguito dell'assegnazione fatta dalla C.E.I., sia che vengano gestite direttamente dalla diocesi sia che vengano ripartite e assegnate a diversi altri enti o istituzioni, il C.D.A.E. deve essere dunque chiamato a esprimere il proprio parere.

4. E' bene infine che le somme siano effettivamente spese con una certa sollecitudine, evitando che giacciano inoperose. In ogni caso gli interessi che maturano su ciascuno dei due conti correnti bancari che sono stati appositamente indicati, e sui quali la C.E.I. ha operato i versamenti, devono andare a incrementare i due conti medesimi e non possono essere usati per altre finalità diocesane.

5. Inoltre, per una più ordinata e documentabile erogazione delle somme sulla base del piano di previsione approntato per le due finalità (culto e carità) e per una precisa individuazione dei diversi soggetti assegnatari, si impone necessariamente la registrazione di tali erogazioni in due appositi registri generali.

Come pure si rivela quanto mai opportuno che l'erogazione delle somme avvenga attraverso l'emissione di mandati di pagamento da parte degli organi di Curia preposti, debitamente quietanzati dagli enti o dalle istituzioni assegnatari all'atto della riscossione.